



Bruxelles, 16.5.2018
COM(2018) 303 final

2018/0153 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati
dell'immigrazione (rifusione)**

{SWD(2018) 197 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Nella sua rapida e determinata risposta alla crisi migratoria degli ultimi anni, alle pressioni esercitate sulle frontiere esterne comuni e alla tragedia umana nel Mediterraneo, l'UE ha presentato una strategia globale che permettesse di gestire sfide migratorie analoghe in futuro. Nel 2016 è stato adottato il nuovo quadro di partenariato con paesi terzi prioritari¹ allo scopo di andare oltre le necessità immediate e porre le fondamenta di una cooperazione rafforzata con i paesi di origine, di transito e di destinazione imperniata su una gestione efficace della politica in materia di migrazione e mobilità. Tutti gli attori, compresi gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, sono stati esortati a operare in modo coordinato mettendo in comune strumenti, dispositivi e incentivi per realizzare le chiare priorità stabilite con i paesi terzi allo scopo di gestire meglio la migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani.

Attualmente sono quasi 500 i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (qui di seguito ILO - *immigration liaison officers*) inviati dagli Stati membri nei paesi terzi, e l'UE ritiene fondamentale rafforzare i partenariati con i paesi terzi: è quindi essenziale ricorrere a questi funzionari per realizzare sinergie tra gli strumenti finanziari e di sostegno operativo e per informare processi decisionali basati su fatti nei confronti di tali paesi.

L'importanza dei partenariati con paesi terzi che funzionano grazie all'intermediazione dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione è già stata riconosciuta nel 2004, quando il Consiglio, sulla base di un'iniziativa della Grecia e tenuto conto del parere del Parlamento europeo, ha adottato il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ("regolamento ILO")², ma gli effetti di tali partenariati sul miglioramento del coordinamento e dello scambio di informazioni non si sono realizzati completamente. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011³. Il regolamento ILO costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

L'attuale regolamento ILO stabilisce l'obbligo di costituire reti locali o regionali di cooperazione tra funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri e definisce gli obiettivi di tale cooperazione, nonché i compiti degli ILO in relazione ai paesi terzi e le loro responsabilità nei confronti dello Stato membro di invio. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento ILO, per *funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione* s'intende un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all'estero dal servizio immigrazione o da altre autorità competenti, allo scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità del paese ospitante per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione irregolare e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio di immigrati irregolari e alla gestione dell'immigrazione regolare. Il regolamento specifica all'articolo 1, paragrafo 2, che i "funzionari di collegamento che nell'esercizio dei propri compiti si occupano di questioni in materia di immigrazione" vanno considerati anch'essi funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. La definizione comprende, nella pratica, i funzionari di collegamento presso le compagnie aeree, i consulenti in materia di documenti e i

¹ COM(2016) 385 final.

² GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

³ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13.

funzionari di collegamento preposti alle attività di contrasto, nella misura in cui devono adempiere alle funzioni sopra definite.

I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione sono solitamente inviati presso gli uffici consolari degli Stati membri situati nei paesi terzi, ma possono essere inviati anche presso le competenti autorità dei paesi terzi, nonché presso organizzazioni internazionali, per un periodo che deve essere determinato dallo Stato membro che procede al distacco. Gli Stati membri hanno cominciato a inviare funzionari di collegamento all'inizio degli anni '90 e dall'adozione del regolamento ILO, nel 2004, si calcola che il numero di funzionari sia cresciuto da 129 a 492 nel 2018, con distacchi in 105 paesi terzi. Non tutti gli Stati membri inviano ILO⁴; la Germania, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi e il Regno Unito sono quelli che inviano il maggior numero di ILO nazionali.

Inoltre, la modifica del regolamento ILO adottata nel 2011 prevede una cooperazione tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le reti ILO, promuove l'uso di ICONet per lo scambio regolare di informazioni e di esperienze pratiche all'interno delle reti locali e mira a razionalizzare il sistema di rendicontazione relativo alle attività delle reti ILO tramite le relazioni semestrali della presidenza.

Il ruolo degli ILO è ampiamente riconosciuto dal punto di vista della gestione delle frontiere esterne dell'Unione in conformità dell'*acquis* di Schengen. Fra l'altro, essi forniscono consulenze alle autorità competenti dei paesi terzi a sostegno del loro impegno nella lotta contro l'immigrazione illegale, contro la criminalità transfrontaliera o nell'individuazione delle frodi documentali. Inoltre, gli ILO hanno competenze operative, conoscenze dirette e contatti nei paesi terzi che sono di grande importanza e utilità per rafforzare la cooperazione con tali paesi e per soddisfare esigenze in materia di informazione e di elaborazione di politiche migratorie a livello europeo.

Tuttavia la valutazione esterna dell'attuale regolamento ILO completata nell'agosto 2017 ha mostrato che esso aveva esercitato un'incidenza limitata e per lo più indiretta sulla creazione di reti formali tra ILO inviati nello stesso luogo, sul miglioramento della raccolta e della condivisione di informazioni e sul coordinamento della posizione e delle attività dell'UE nei confronti dei paesi terzi.

La valutazione concludeva che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e le loro reti mantenevano una forte pertinenza nell'attuale contesto migratorio e una coerenza con le politiche europee, esistenti e previste, volte specialmente a lottare contro la migrazione irregolare, ma individuava anche delle carenze. Secondo la valutazione, i limiti dell'attuale regolamento ILO sono dovuti a un coordinamento e una partecipazione insufficienti a livello dell'UE, causati a loro volta dalla scarsa considerazione del fatto che la grande maggioranza degli ILO (il 96% di quelli distaccati) sono risorse degli Stati membri, che perseguono chiari obiettivi bilaterali e compiti orientati e definiti dai cosiddetti servizi di riferimento ("back offices") nelle rispettive amministrazioni nazionali. I limiti in termini di efficacia, livello e portata della condivisione delle informazioni hanno impedito il flusso sistematico di informazioni strategiche e operative sia verso l'alto, dalle reti ILO all'Unione europea, ossia alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle agenzie dell'UE e alle delegazioni dell'UE nei paesi terzi, sia orizzontalmente, tra le reti e gli Stati membri. Inoltre, gli attuali strumenti per il rafforzamento dello scambio di informazioni, in particolare le relazioni della presidenza previste all'articolo 6, paragrafo 1,

⁴ Al gennaio 2018 17 Stati membri, più la Svizzera e la Norvegia, avevano inviato ILO.

del regolamento ILO e ICONet⁵ di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'attuale regolamento, sono usati raramente dagli ILO degli Stati membri e pertanto si sono rivelati in gran parte inefficaci. La valutazione ha inoltre mostrato che altre forme di comunicazione rimanevano decentrate e frammentate tra gli Stati membri, poiché gli ILO riferivano su base bilaterale unicamente alla rispettiva amministrazione nazionale.

Inoltre le possibilità offerte dal regolamento, come l'impiego comune degli ILO inviati nello stesso luogo o i dispiegamenti congiunti cofinanziati dal bilancio dell'UE, non sono state sfruttate pienamente dagli Stati membri. Parallelamente sono state istituite nuove funzioni nei paesi terzi attribuite a funzionari di collegamento europei, tra cui quelli dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (*European Border and Coast Guard*, EBCG) e i funzionari di collegamento europei per la migrazione (*European Migration Liaison Officers*, EMLO), allo scopo di aumentare l'incidenza dell'azione dell'UE nel campo della migrazione nei paesi terzi e rafforzare la partecipazione dei paesi strategici di origine e di transito, nonché di intensificare il coordinamento e la cooperazione con gli ILO.

L'obiettivo della revisione del regolamento ILO è rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei inviati in paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nel campo della migrazione.

Dato che la linea di comando degli ILO (per l'attribuzione degli incarichi e la redazione di relazioni) è condotta nell'ambito delle autorità nazionali, la presente revisione mira a rafforzare l'impegno a livello europeo. Scopo della proposta è rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri istituendo un meccanismo formale di governance (il "comitato direttivo") composto di rappresentanti della Commissione, dei servizi nazionali di riferimento degli ILO e delle agenzie dell'UE. Il comitato direttivo dovrebbe riunirsi regolarmente per costituire una piattaforma per la pianificazione e il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle reti, in base a priorità strategiche e operative relative alla gestione della migrazione a livello di UE. Tali priorità sarebbero stabilite di comune accordo dall'UE e dagli Stati membri, ad esempio in caso di un afflusso improvviso di migranti. Grazie a una comprensione più precisa delle capacità e delle competenze disponibili, l'UE sarà in grado di orientare meglio i suoi interventi e le sue reazioni nei vari campi della politica migratoria.

Infine, la valutazione dell'attuale regolamento ILO e le relative consultazioni hanno concordemente confermato che le relazioni semestrali della presidenza⁶ sulle attività delle reti ILO e sulla situazione in materia di migrazione irregolare in determinati paesi terzi hanno scarsa o nessuna utilità. La proposta elimina pertanto quest'obbligo e introduce l'obbligo di riferire su argomenti di interesse comune a livello di UE concordati con il comitato direttivo. Prevede inoltre aggiornamenti sistematici sui dispiegamenti attuali e previsti di funzionari di collegamento da parte di tutte le entità che procedono all'invio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta risponde agli inviti, formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, a elaborare una politica coerente e credibile sulla prevenzione e sulla lotta alla migrazione illegale, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, sul rafforzamento dei rimpatri dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e sulla gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione europea. A questo scopo il Consiglio europeo dell'aprile 2015⁷ ha

⁵ Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (2005/267/CE), abrogata con regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

⁶ La forma della relazione è quella specificata nella decisione 2005/687/CE della Commissione.

⁷ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/>

formulato chiari orientamenti, ricordando l'esigenza di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e i paesi di origine e di transito per combattere l'immigrazione irregolare.

Nel 2015 l'agenda europea sulla migrazione⁸ e il piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)⁹ hanno individuato nella valutazione dell'applicazione dell'attuale regolamento ILO una delle azioni prioritarie per rafforzare lo scambio di informazioni e la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti. Allo stesso tempo la Commissione ha annunciato l'invio di EMLO allo scopo di rafforzare le capacità delle delegazioni dell'UE nel settore della migrazione. Attualmente gli EMLO sono distaccati in 13 paesi prioritari¹⁰ e si sono uniti alle reti ILO per coordinare strettamente le attività in questo campo con altri funzionari di collegamento sul posto.

Due anni dopo, nella comunicazione sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione¹¹ la Commissione ha annunciato che, in base ai risultati della valutazione del regolamento ILO, sarebbero stati istituiti un quadro comune e chiari mandati per il personale in servizio nei paesi terzi per intervenire contro il traffico di migranti attraverso la revisione dell'attuale quadro giuridico. Tale iniziativa è coerente con le priorità delineate nella comunicazione sulla tratta degli esseri umani¹² al fine di migliorare il coordinamento tra gli aspetti interni e quelli interni dell'azione antitratta dell'UE, anche avvalendosi di reti appropriate.

Con la presente proposta la Commissione contribuisce alle priorità strategiche generali nel settore della lotta all'immigrazione irregolare e della gestione della migrazione e delle frontiere esterne dell'Unione. La proposta si basa sulle politiche esistenti, ossia l'attuale regolamento che stabilisce i compiti degli ILO e crea le reti ILO, ma le porta a un livello qualitativo diverso. La presente proposta amplia notevolmente la capacità delle reti ILO di reagire efficacemente e tempestivamente a sfide attuali o future nel settore della migrazione, provvedendo a rafforzare, valutare e coordinare proattivamente gli interventi degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie dell'Unione nell'attuazione di misure comuni al di fuori o all'interno delle frontiere dell'UE. La revisione permetterà inoltre di sfruttare appieno il potenziale della rete di funzionari di collegamento inviati dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è strettamente connessa e complementare a una serie di attività dell'Unione nel settore della migrazione:

- **la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani**, poiché occorre intervenire efficacemente contro le attività criminali del traffico e della tratta lungo l'intera rotta migratoria, a cominciare dai paesi terzi di origine e di transito;
- **il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, dato che il miglioramento della cooperazione pratica e degli accordi con i paesi di origine è condizione essenziale per garantire l'attuazione degli attuali accordi di riammissione e finalizzare i negoziati in corso e per dare esecuzione alle decisioni di rimpatrio;

⁸ COM(2015) 240.

⁹ COM(2015) 285.

¹⁰ Etiopia, Giordania, Libano, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sudan, Tunisia e Turchia.

¹¹ COM(2017) 558.

¹² COM(2017) 728 final.

- **la gestione integrata delle frontiere**, che comprende l'individuazione dei rischi per la sicurezza interna e delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne, la cooperazione con gli Stati membri, sostenuta e coordinata dall'Agenzia EBCG, nonché la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi del vicinato e quelli identificati in seguito ad analisi dei rischi come paesi di origine e di transito;
- **la migrazione legale e l'integrazione**, che sono parti integranti della cooperazione generale dell'UE con i paesi terzi su questioni migratorie e svolgono un ruolo essenziale per una gestione intelligente ed efficace dei flussi migratori, in particolare realizzando il progetto di designare funzionari di collegamento incaricati dell'integrazione presso le ambasciate nei principali paesi terzi, come proposto nel piano d'azione sull'integrazione del 2016¹³;
- **la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne**, poiché i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi dovrebbero facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche curando i collegamenti con le autorità dei paesi terzi in materia di gestione della migrazione, protezione, traffico dei migranti, tratta di esseri umani, rimpatrio e riammissione, e gestione delle frontiere;
- **la protezione dei dati**, nella misura in cui la presente proposta garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono trattati.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta legislativa si basa sull'articolo 79, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure nei settori dell'immigrazione legale, dell'immigrazione illegale e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, e della lotta contro la tratta di esseri umani, nonché sull'articolo 74, che autorizza il Consiglio ad adottare misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nel settore relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo della presente proposta è assicurare un impiego ottimale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi quelli inviati dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione in paesi terzi, allo scopo di attuare più efficacemente le priorità dell'UE in materia di migrazione, quali la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale, la facilitazione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e il sostegno alla gestione della migrazione legale, anche per quanto riguarda la protezione internazionale, il reinsediamento e le misure di integrazione antecedenti alla partenza. Per raggiungere questi obiettivi occorre un approccio coordinato a livello dell'UE, che coinvolga tutte le autorità nazionali e gli organismi dell'UE responsabili dell'invio e della gestione dei funzionari di collegamento che si occupano di questioni migratorie nei paesi terzi. La prevenzione e la lotta contro l'immigrazione irregolare, in particolare, sono un obiettivo condiviso da tutti gli Stati

¹³ COM(2016) 377.

membri, i quali non possono conseguirlo da soli; occorrono quindi un'azione coordinata a livello europeo e misure mirate, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta legislativa risponderà alle nuove sfide e realtà politiche che deve affrontare l'Unione, per quanto riguarda sia la gestione della migrazione sia la sicurezza interna. Stabilisce meccanismi che permetteranno una gestione più efficace dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi quelli inviati dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione nei paesi terzi, nel quadro delle misure che contribuiscono all'attuazione della politica migratoria europea in tutti i suoi aspetti. Garantisce che le informazioni siano raccolte e condivise e che siano prese iniziative appropriate per prevenire l'immigrazione irregolare e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, intervenendo in una fase precoce alle frontiere esterne. Sostiene inoltre la gestione della migrazione legale, anche nei settori della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza, nel pieno rispetto delle strutture e procedure nazionali.

La proposta costituisce un ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen in materia di lotta contro l'immigrazione irregolare. Intensifica la cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'UE, e fra queste e la Commissione e le agenzie dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e senza andare oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il grado di uniformità necessario per la governance efficace di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nei paesi terzi può essere conseguito soltanto tramite un regolamento, come confermato dalla scelta operata per l'istituzione iniziale di una rete ILO. Poiché gli obiettivi generali e il contesto politico non sono cambiati, per la presente proposta rimane appropriato lo stesso tipo di strumento giuridico.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La Commissione ha svolto una valutazione esterna dell'attuale regolamento ILO, completata nell'agosto 2017.

Nel processo di valutazione è stata consultata una vasta serie di fonti: fra l'altro sono state analizzate le relazioni della presidenza e i documenti associati all'operato del gruppo di esperti degli Stati membri sulle reti ILO, sono state organizzate missioni conoscitive in 14 paesi in cui sono distaccati ILO (Pakistan, Giordania, Egitto, Nigeria, Etiopia, Sud Africa, Albania - regione dei Balcani occidentali -, Marocco, Senegal, Ghana, Turchia, Thailandia, Cina e Russia), sono stati condotti colloqui con portatori di interessi dell'UE, dirigenti degli ILO negli Stati membri e nelle organizzazioni internazionali, ed è stata condotta un'indagine sugli ILO e sui loro dirigenti. In più sono stati organizzati colloqui approfonditi con la Commissione, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le agenzie dell'Unione. Infine, è stato costituito un gruppo di dirigenti ILO formato da rappresentanti di quattro Stati membri: Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Tali

fonti sono state triangolate per ottenere dalla valutazione una solida analisi e conclusioni e raccomandazioni valide.

Le prove raccolte hanno confermato che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e le loro reti rimangono molto pertinenti nell'attuale contesto migratorio e coerenti con le politiche europee, esistenti e previste, nel settore della migrazione. La valutazione ha tuttavia rivelato che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione sono strettamente legati alle loro amministrazioni nazionali per quanto riguarda l'assunzione dei compiti, la definizione delle priorità e lo scambio di informazioni. Ha sottolineato la mancanza di attenzione per questo aspetto nel regolamento vigente, che si occupa soprattutto di disciplinare il modo in cui i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione devono designare, sviluppare e gestire le reti a livello locale nei paesi terzi, trascurando l'esigenza di una governance delle reti a livello di Unione.

La valutazione ha inoltre dimostrato che l'attuale regolamento non ha stimolato l'istituzione sistematica di reti formali, dato che un'attività di rete è avviata, in una qualsiasi forma, ovunque siano distaccati tre o più funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. La valutazione conclude che al regolamento manca un impatto misurabile sul livello e sulla portata dello scambio di informazioni nell'ambito di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Il regolamento non è riuscito a realizzare un flusso sistematico di informazioni strategiche e di intelligence operativa verso l'alto, dalle reti ILO alle istituzioni e agli organi dell'UE, né orizzontalmente, tra le reti e gli Stati membri.

I risultati della valutazione hanno fornito prove a sostegno della presente proposta e sono stati rispecchiati nella valutazione del regolamento ILO svolta dalla Commissione e presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel preparare la presente proposta la Commissione ha seguito le conclusioni del Consiglio europeo e le discussioni svoltesi nell'ambito del Consiglio dei Ministri e del Parlamento europeo sulla gestione della migrazione e sulle misure necessarie per gestire la crisi migratoria.

Durante la valutazione esterna sono state svolte consultazioni mirate di portatori di interessi. La struttura della valutazione si è basata su un approccio partecipativo che ha consentito di coinvolgere attivamente portatori di interessi strategici, in particolare gli ILO e i dirigenti degli ILO. Sono stati svolti 14 workshop nei paesi terzi strategici in cui sono distaccati funzionari di collegamento, con la consultazione di tutto il personale competente, in particolare il personale di delegazioni dell'UE, di ambasciate e sezioni consolari degli Stati membri, di organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'UNHCR, e delle autorità nazionali dei paesi ospitanti. Inoltre, in diverse fasi del processo sono state svolte consultazioni di istituzioni e agenzie dell'UE, nonché degli Stati membri che inviano il maggior numero di ILO.

Il gruppo di esperti degli Stati membri sulle reti ILO è stato coinvolto in tutto il processo di valutazione ed è stato consultato in merito alle raccomandazioni. Altre consultazioni mirate di ILO degli Stati membri e di altri portatori di interessi hanno avuto luogo nell'ambito di sei eventi regionali, svoltisi tra il novembre 2017 e il marzo 2018 a Islamabad, Mosca, Belgrado, Tunisi, Amman e Dakar. Nel novembre 2017 e nel gennaio 2018 si sono tenute due sessioni di consultazioni mirate con agenzie dell'UE, seguite da conversazioni più dettagliate in

videoconferenza con l'agenzia EBCG ed Europol. Nel gennaio 2018 è stato nuovamente riunito un gruppo di dirigenti di ILO degli Stati membri che vantano le più estese reti ILO¹⁴, per ottenere ulteriori informazioni prima di elaborare la presente proposta.

I risultati della consultazione dei portatori di interessi hanno ampiamente confermato le conclusioni della valutazione esterna. I portatori di interessi consultati hanno espresso apprezzamento per il potenziale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in termini di sostegno all'attuazione delle priorità dell'Unione nel settore migratorio. Hanno sostenuto l'esigenza di istituire meccanismi migliori di cooperazione e coordinamento. Gli Stati membri, in particolare, hanno sottolineato il valore della cooperazione con i paesi terzi che inviano funzionari di collegamento e hanno invitato ad applicare flessibilità nella formazione delle reti locali e regionali di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Le agenzie dell'Unione hanno sollecitato una cooperazione più stretta con le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e una maggiore efficacia nella condivisione di informazioni con le agenzie e nell'uso dei prodotti analitici prodotti dalle agenzie. Tutti i portatori di interessi consultati hanno giudicato unanimemente inefficaci le attuali disposizioni in materia di condivisione delle informazioni e di meccanismi di comunicazione.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione, e la ricerca della Commissione che l'ha accompagnata, hanno mostrato chiaramente che il regolamento riveduto avrebbe inciso in misura limitata sugli oneri amministrativi, mentre l'incidenza economica, sociale o ambientale in generale sarebbe stata irrilevante oppure più indiretta e a lungo termine. La proposta riguarderà direttamente un piccolo gruppo di circa 500 funzionari inviati dagli Stati membri nei paesi terzi, più un piccolo gruppo rappresentativo di dirigenti, e solo indirettamente le amministrazioni di paesi terzi che ospitano ILO. Le disposizioni della proposta, infatti, non incidono né sui compiti principali di questi funzionari, né sui costi sostenuti dagli Stati membri e da altri organismi per il loro distacco. La valutazione e l'analisi della Commissione sono state svolte in stretta consultazione e connessione con le amministrazioni competenti degli Stati membri su cui la proposta incide direttamente, e le potenziali conseguenze e le relative problematiche sono state discusse e sperimentate con loro durante tutto il processo.

Sulla base della consultazione in corso, e in aggiunta ai risultati della valutazione e all'analisi della stessa Commissione, è stato concluso che la proposta non dovrebbe avere effetti significativi sotto questo profilo. Inoltre, sulla base dei risultati della valutazione, non si ritiene utile un confronto dettagliato di opzioni alternative, poiché non sono state individuate alternative vere e proprie per affrontare i problemi individuati, e di conseguenza non è stato necessario sottoporre la presente proposta a una valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente proposta rispetta pienamente la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il

¹⁴ Al gruppo hanno partecipato Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Belgio, che non ha potuto partecipare, è stato consultato in seguito.

diritto di asilo e la protezione in caso di allontanamento e di espulsione, i principi di *non refoulement* e non discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti del minore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione sarà finanziata tramite l'apposito strumento di finanziamento dell'UE. Nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), per il periodo 2014-2020, le risorse a questo scopo state assegnate nell'ambito del Fondo sicurezza interna (ISF) - Frontiere e visti. Si prevede che nel prossimo QFP le spese necessarie all'attuazione della presente proposta, in particolare quelle per sostenere l'invio di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione da parte della Commissione e i costi amministrativi e operativi delle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione prescritte dal nuovo comitato direttivo, continueranno a essere finanziate a titolo della stessa linea di bilancio. Se la proposta verrà adottata prima del prossimo quadro finanziario, le risorse necessarie (stimate a 860 000 EUR) saranno finanziate dall'attuale linea di bilancio ISF-Frontiere e visti e gli importi saranno detratti dall'importo totale di 17,3 milioni di EUR assegnato per l'attuazione della presente proposta. I costi legati all'attuazione della presente proposta sono ripartiti come segue: 1,6 milioni di EUR per il funzionamento del comitato direttivo, 12,2 milioni di EUR per lo svolgimento delle attività di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e circa 3,5 milioni di EUR per l'invio di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione da parte della Commissione. Le risorse richieste dalla presente proposta sono compatibili sia con l'attuale QFP (2014-2020), sia con la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 presentata il 2 maggio 2018.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento proposto. Le conclusioni devono essere pubblicate.

- **Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi**

La proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli in relazione a Danimarca, Irlanda e Regno Unito, Islanda e Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Analogamente, devono essere prese in considerazione le conseguenze per i vari atti di adesione. La specifica situazione di ciascuno degli Stati interessati è descritta nei considerando della presente proposta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta stabilisce i principi generali per la creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi dagli Stati membri, nonché dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione, al fine di contribuire a gestire efficacemente la migrazione e a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione europea.

Al fine di rafforzare la governance di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, la proposta introduce i seguenti elementi:

- adegua il titolo del regolamento e la terminologia principale per rispecchiare meglio gli obiettivi della proposta, segnatamente lo scopo di rafforzare il coordinamento europeo dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione;
- chiarisce ulteriormente la definizione di funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione, riferendosi esplicitamente a funzionari di collegamento preposti alle attività di contrasto che svolgono compiti relativi all'immigrazione;
- introduce un comitato direttivo a livello europeo per rafforzare la gestione e il coordinamento dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi tra gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'Unione;
- elimina l'obbligo della relazione semestrale della presidenza, introduce obblighi di comunicazione che devono essere stabiliti dal comitato direttivo e che comprendono azioni di follow-up, e introduce la possibilità per il comitato direttivo di presentare richieste ad hoc di informazioni mirate;
- rafforza lo scambio di informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e tra i membri del comitato direttivo tramite una piattaforma online sicura;
- introduce la certezza del diritto per quanto riguarda il trattamento di dati personali da parte dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività definiti dalla proposta.

↓ 377/2004 (adattato)
⇒ nuovo

2018/0153 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~che istituisce la Comunità europea~~, in particolare l'articolo 74 ~~63, paragrafo 3, lettera b)~~, e l'articolo 79, paragrafo 2 ~~66~~,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio¹⁵ ha subito sostanziali modifiche¹⁶. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

↓ 377/2004 considerando 1
(adattato)

~~Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, convenuto dal Consiglio nella sessione del 13 giugno 2002, prevede la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione operante nei paesi terzi.~~

↓ 377/2004 considerando 2
(adattato)

~~Nelle conclusioni della riunione del 21 e 22 giugno 2002, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione entro il 2002.~~

¹⁵ Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

¹⁶ Cfr. allegato I.

↓ 377/2004 considerando 3
(adattato)

~~Nella sessione del 28 e 29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni sul miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, nelle quali prende atto della relazione della Presidenza, da cui risulta che nella maggior parte dei paesi ivi esaminati è operante una siffatta rete, ma constata altresì che la rete deve essere ulteriormente rafforzata.~~

↓ 377/2004 considerando 4
(adattato)

~~Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha posto l'accento sulla necessità di accelerare i lavori relativi all'adozione quanto prima possibile, ed entro la fine del 2003, dello strumento giuridico appropriato volto ad istituire formalmente la rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione nei paesi terzi. Il Consiglio europeo ha fatto altresì riferimento all'importanza delle informazioni che saranno fornite dalla rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione in vista dell'elaborazione di un meccanismo di valutazione per controllare le relazioni con i paesi terzi che non cooperano con l'Unione europea nella lotta contro l'immigrazione clandestina.~~

↓ 377/2004 considerando 5
(adattato)

~~Conformemente al Consiglio europeo di Salonicco occorre formalizzare l'esistenza e il funzionamento di tale rete avvalendosi delle esperienze tratte dalla realizzazione di progetti in corso, compreso il progetto guidato dal Belgio relativo a una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nei Balcani occidentali — mediante l'adozione di un atto giuridicamente vincolante che stabilisca l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.~~

↓ 377/2004 considerando 6
(adattato)

~~È altresì auspicabile formalizzare le modalità di informazione delle pertinenti istituzioni comunitarie sulle attività dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per consentire loro di adottare o proporre le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per migliorare ulteriormente la gestione globale dei controlli delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri.~~

↓ 377/2004 considerando 7
(adattato)

~~Tenendo conto della decisione 2003/170/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge¹⁷.~~

↓ nuovo

- (2) Il forte incremento di flussi migratori misti nel 2015 e nel 2016 ha messo sotto pressione i sistemi di gestione della migrazione, dell'asilo e delle frontiere e ha richiesto una risposta europea coordinata ed efficace.
- (3) L'obiettivo della politica dell'Unione nel settore della migrazione è sostituire i flussi incontrollati e irregolari con percorsi sicuri e organizzati, mediante un approccio completo che affronti tutti gli aspetti dell'immigrazione.
- (4) Il rispetto delle norme in materia di diritti umani resta un principio fondamentale dell'Unione nell'affrontare la crisi migratoria. L'Unione è determinata a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, in piena conformità con il diritto internazionale.
- (5) Per garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione in materia di immigrazione in tutti i loro aspetti, è necessario perseguire un dialogo e una cooperazione costanti con i principali paesi terzi di origine e di transito dei migranti e dei richiedenti asilo. Tale cooperazione dovrebbe permettere una migliore gestione dell'immigrazione, comprese le partenze e i rimpatri, contribuire a stabilizzare i flussi di migranti, sostenere la capacità di raccogliere e condividere le informazioni e di prevenire e contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché favorire l'accesso dei richiedenti asilo alla protezione.
- (6) Alla luce della crescente domanda di intelligence e informazioni a sostegno di politiche basate su elementi concreti e di risposte operative, è necessario che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione diano il loro pieno contributo di comprensione e conoscenza alla definizione di un quadro situazionale completo dei paesi terzi.
- (7) L'invio degli attuali funzionari di collegamento europei per la migrazione nei principali paesi di origine e di transito, come richiesto dai capi di Stato o di governo nelle loro conclusioni della riunione speciale tenutasi il 23 aprile 2015, è stato un primo passo verso il rafforzamento del dialogo con i paesi terzi sulle questioni relative alla migrazione e l'intensificazione del coordinamento con i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati dagli Stati membri. Sulla base di questa esperienza, è opportuno prevedere che la Commissione invii funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nei paesi terzi per periodi più lunghi, allo scopo di sostenere l'elaborazione e la realizzazione dell'azione dell'Unione in materia di migrazione e di ottimizzarne l'impatto.
- (8) L'obiettivo del presente regolamento è assicurare un migliore coordinamento e ottimizzare l'utilizzo dei funzionari di collegamento inviati in paesi terzi dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione al fine di rispondere più

¹⁷ ~~[GUL 67 del 12.3.2003, pag. 27.](#)~~

efficacemente alle priorità dell'Unione in materia di prevenzione e lotta contro l'immigrazione irregolare e le forme di criminalità transfrontaliera ad essa associate, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, agevolare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione, contribuire alla gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e sostenere la gestione dell'immigrazione legale, in particolare nel settore della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza adottate dagli Stati membri e dall'Unione.

- (9) Basandosi sul regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, il presente regolamento mira a far sì che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione possano contribuire meglio al funzionamento di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, in primo luogo mediante l'istituzione di un meccanismo attraverso il quale gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'Unione possano coordinare in modo più sistematico i compiti e ruoli dei funzionari di collegamento.
- (10) Tenendo conto del fatto che i mandati e i compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione possono sovrapporsi, si dovrebbe cercare di coordinare meglio il lavoro dei funzionari che operano nello stesso paese terzo o nella stessa regione. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati dalla Commissione direttamente presso le missioni diplomatiche dell'Unione in un paese terzo dovrebbero avviare e guidare una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in tale paese terzo.
- (11) L'istituzione di un solido meccanismo di governance, che assicuri un migliore coordinamento di tutti i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nell'ambito delle loro funzioni, è fondamentale per ridurre al minimo le lacune nelle informazioni e la duplicazione dei lavori e per ottimizzare le capacità operative e l'efficacia. Un comitato direttivo dovrebbe fornire orientamenti, in linea con le priorità strategiche dell'Unione — tenendo conto delle relazioni esterne dell'Unione - e dovrebbe inoltre essere dotato dei poteri necessari, in particolare, per adottare programmi di lavoro biennali delle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, assegnare compiti ad hoc su misura ai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per far fronte alle priorità e alle necessità emergenti non contemplate dal programma di lavoro biennale, assegnare risorse per le attività concordate e rendere conto della loro esecuzione.
- (12) Il comitato direttivo dovrebbe pertanto compilare ed aggiornare regolarmente un elenco dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi. Tale elenco dovrebbe includere informazioni relative all'ubicazione, alla composizione e alle attività delle varie reti, compresi gli estremi e la sintesi dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.
- (13) È opportuno promuovere l'invio congiunto di funzionari di collegamento al fine di intensificare la cooperazione operativa e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, così come per rispondere alle esigenze a livello dell'Unione definite dal comitato direttivo. L'invio congiunto, da almeno due Stati membri, dovrebbe essere sostenuto mediante fondi dell'Unione per incoraggiare tali iniziative e fornire un valore aggiunto a tutti gli Stati membri, in particolare quelli non dotati di reti di collegamento in paesi terzi o dotati di reti modeste.
- (14) È opportuno prevedere specifiche disposizioni per un'azione più estesa dell'Unione volta a rafforzare le capacità a favore dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, elaborando, di concerto con le pertinenti agenzie dell'Unione, programmi comuni di formazione e corsi di formazione propedeutici all'invio, nonché

volta a sostenere il rafforzamento delle capacità operative delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

- (15) Le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dovrebbero evitare di duplicare il lavoro delle agenzie dell'Unione e di altri strumenti o strutture dell'Unione e dovrebbero apportare un valore aggiunto a quanto essi già conseguono in termini di raccolta e scambio d'informazioni nel settore dell'immigrazione, concentrandosi in particolare sugli aspetti operativi. Dovrebbero operare in modo da facilitare e trasmettere informazioni provenienti da paesi terzi per sostenere le agenzie dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro compiti, in particolare nei casi in cui le agenzie dell'Unione non hanno ancora instaurato relazioni di cooperazione con i paesi terzi. A tal fine dovrebbe essere avviata una più stretta collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e le agenzie dell'Unione competenti.
- (16) Le autorità degli Stati membri dovrebbero far sì che i prodotti delle analisi strategica e operativa delle agenzie dell'Unione in materia di immigrazione illegale, rimpatrio, criminalità transfrontaliera o protezione internazionale e reinsediamento, pervengano effettivamente ai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nei paesi terzi, e che le informazioni fornite da funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano condivise con le pertinenti agenzie dell'Unione — in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.
- (17) Al fine di assicurarne l'uso più efficace possibile, le informazioni raccolte dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dovrebbero essere disponibili attraverso una piattaforma sicura online per lo scambio di informazioni.
- (18) Le informazioni raccolte dai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dovrebbero sostenere l'attuazione, sotto il profilo tecnico e operativo, della gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e contribuire allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi nazionali di sorveglianza delle frontiere, in linea con il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (19) Dovrebbe essere possibile utilizzare le risorse a disposizione del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ per sostenere le attività di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, nonché per sostenere l'invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dagli Stati membri.
- (20) Il trattamento e il trasferimento di dati personali da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE)

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/299 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 836/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

²⁰ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ nonché alle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva (UE) 2016/680²². Quando trattano dati personali, la Commissione e le agenzie dell'Unione dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

- (21) Il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere finalizzato a prestare assistenza ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi e a facilitare il reinsediamento delle persone che necessitano di protezione internazionale e ad attuare le misure dell'Unione concernenti l'ammissione degli immigrati legali. Si rende pertanto necessario un quadro giuridico che riconosca il ruolo dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in questo contesto.
- (22) Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, è un elemento essenziale dell'azione complessiva mirante a contrastare l'immigrazione irregolare e rappresenta un importante motivo di interesse pubblico rilevante.
- (23) I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione devono poter trattare dati personali per facilitare le operazioni di rimpatrio. I paesi terzi di rimpatrio non sono spesso oggetto di decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l'Unione né prevedono altrimenti garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dall'Unione in cooperazione con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare soggetti a un obbligo di rimpatrio, non sempre è possibile garantire che tali paesi terzi ottemperino sistematicamente all'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i propri cittadini. Gli accordi di riammissione, conclusi o in fase di negoziazione da parte dell'Unione o degli Stati membri, che prevedono idonee garanzie per il trasferimento di dati verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. Laddove tali accordi non esistono, i dati personali dovrebbero essere trasferiti da funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ai fini dell'attuazione delle operazioni di rimpatrio dell'Unione, in linea con le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento

²¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²² Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

²³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/680.

(24) Nell'interesse delle persone interessate, i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dovrebbero poter trattare i dati personali delle persone che necessitano di protezione internazionale oggetto di reinsediamento e delle persone che intendono migrare legalmente nell'Unione al fine di confermarne l'identità e la cittadinanza.

(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire ottimizzare l'utilizzo dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell'UE nei paesi terzi, allo scopo di attuare più efficacemente le priorità dell'Unione per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione irregolare, la facilitazione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, il sostegno alla gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e alla gestione dell'immigrazione regolare o ai regimi di protezione internazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, ma sono conseguiti meglio attraverso il coordinamento a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 377/2004 considerando 8

(26) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁵, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, ~~lettere punti~~ A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, ~~del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo~~²⁶.

↓ 493/2011 considerando 15

(27) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁷, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁸.

²⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

²⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁸ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

↓ 493/2011 considerando 16

- (28) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione ~~2008/261/CE~~ 2011/350/UE³⁰ del Consiglio.

↓ 377/2004 considerando 9
(adattato)

- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo ~~☒~~ n. 22 ~~☒~~ sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~☒~~ sul funzionamento dell'Unione europea ~~☒~~ ~~che istituisce la Comunità europea~~, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, ~~e di conseguenza~~ non è da ~~esso~~ ~~questo~~ vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen ~~in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea~~, la Danimarca decide, ~~ai sensi~~ ~~norma~~ dell'articolo ~~5~~ ~~☒~~ 4 ~~☒~~ di tale ~~del~~ ~~sucitato~~ protocollo, entro ~~un periodo di~~ sei mesi dalla decisione del Consiglio ~~sul~~ ~~dall'adozione del~~ presente regolamento ~~da parte del~~ ~~Consiglio~~, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

↓ 377/2004 considerando 10
(adattato)

- (30) Il Regno Unito ~~partecipata partecipando~~ al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, ~~paragrafo 1,~~ del protocollo ~~☒~~ n. 19 ~~☒~~ ~~sull'integrazione dell'~~ *acquis* di Schengen ~~☒~~ integrato ~~☒~~ nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~☒~~ sul funzionamento dell'Unione europea ~~☒~~ ~~che istituisce la Comunità europea~~, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, ~~del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen~~³¹.

²⁹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

³⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

³¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

↓ 377/2004 considerando 11
(adattato)

- (31) L'Irlanda ~~partecipata partecipando~~ al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'~~integrazione dell'~~*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~che istituisce la Comunità europea~~, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, ~~del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'~~*acquis* di Schengen³².

↓ 377/2004 considerando 12
(adattato)

- (32) La partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda al presente regolamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, ~~del 29 maggio 2000~~ e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, ~~del 28 febbraio 2002~~, riguarda le responsabilità ~~della Comunità~~ dell'Unione relative all'adozione di misure che sviluppino le disposizioni dell'*acquis* di Schengen volte a combattere l'organizzazione dell'immigrazione illegale cui partecipano il Regno Unito e l'Irlanda.

↓ 377/2004 considerando 13
(adattato)

- (33) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi , rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011 ,

↓ 377/2004 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

↓ nuovo

1. Il presente regolamento stabilisce norme per migliorare il coordinamento dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione in paesi terzi, attraverso la creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

³² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

↓ 377/2004 (adattato)
⇒ nuovo

24. Il presente regolamento lascia impregiudicati i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione svolgono nell'ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale, di politiche o procedure o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 24

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. ~~Nel presente regolamento, per~~ «funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione» ~~s'intende:~~

- (a) un rappresentante di uno degli Stati membri ~~distaccato~~ inviato all'estero dal servizio immigrazione , dalle autorità di contrasto o da altre autorità competenti, allo scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità ~~del paese ospitante~~ di un paese terzo per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ~~di clandestini~~ e alla gestione dell'immigrazione regolare;

↓ nuovo

- (a) un funzionario di collegamento inviato all'estero dalla Commissione per instaurare e mantenere contatti con le autorità del paese terzo su temi legati all'immigrazione;
- (b) un funzionario di collegamento inviato all'estero da agenzie dell'Unione, come denominato nella loro rispettiva base giuridica, che tratta temi legati all'immigrazione;

↓ 377/2004

~~2. Ai fini del presente regolamento sono considerati altresì funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione i funzionari di collegamento che nell'esercizio dei propri compiti si occupano di questioni in materia di immigrazione.~~

↓ nuovo

2. «inviato all'estero»: inviato, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dall'autorità competente, presso una delle seguenti entità:
- (a) le autorità consolari di uno Stato membro nei paesi terzi;
- (b) le autorità competenti di un paese terzo;
- (c) un'organizzazione internazionale;
- (d) una missione diplomatica dell'Unione.

↓ 377/2004

~~3. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione possono essere distaccati presso le autorità consolari nazionali degli Stati membri situate nei paesi terzi o presso le pertinenti autorità di altri Stati membri, ma anche presso le competenti autorità dei paesi terzi, nonché presso organizzazioni internazionali per un periodo ragionevole che deve essere determinato dallo Stato membro che procede al distacco.~~

↓ nuovo

3. «dati personali»: i dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4. «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

↓ 377/2004 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~32~~

Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

1. ~~Ciascuno Stato membro provvede a che i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti del paese ospitante ⇒ terzo ⇐ e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese ospitante ⇒ terzo ⇐, allo scopo di facilitare e svolgere la raccolta e lo scambio di informazioni ⇒ attuare il presente regolamento ⇐.~~

2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione raccolgono informazioni destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. ⇒ Tali informazioni non contengono dati personali. ⇐ Tali informazioni riguardano in particolare le seguenti questioni ~~quali~~:

(a) flussi migratori ~~di immigrazione illegale~~ provenienti dal paese ospitante o in transito sul suo territorio;;

(b) rotte seguite utilizzate da tali flussi migratori ~~di immigrazione illegale~~ per raggiungere i territori degli Stati membri;;

(c) esistenza, ⇒ attività e modus operandi ⇐ di organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini e loro attività ⇒ migranti e alla tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie ⇐;;

~~il loro «modus operandi», compresi i mezzi di trasporto usati, il coinvolgimento di intermediari, ecc.;~~

~~esistenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini e loro attività;~~

(d) incidenti e avvenimenti che possono costituire o diventare la causa di nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi migratori ~~di immigrazione illegale~~;;

(e) metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d'identità e documenti di viaggio;;

(f) modi e mezzi di prestare assistenza alle autorità nei paesi ospitanti ⇒ terzi ⇐ ai fini della prevenzione dei flussi dell'immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio;

(g) modi e mezzi per facilitare il ritorno e il rimpatrio ⊗ la riammissione ⊗ ⇒ e la reintegrazione ⇐ dei clandestini nei paesi d'origine;

↓ nuovo

(h) l'accesso dei richiedenti asilo alla protezione nel paese terzo;

(i) possibili strategie e canali di immigrazione legale tra l'Unione e i paesi terzi, compresi il reinsediamento e altri strumenti di protezione, come pure le competenze e il fabbisogno del mercato del lavoro;

(j) misure antecedenti alla partenza disponibili per gli immigrati nei paesi di origine o nei paesi terzi di accoglienza a sostegno di un'efficace integrazione in seguito all'arrivo legale negli Stati membri;

↓ 377/2004 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ (k) capacità, competenze, strategie politiche, ⇐ legislazione e prassi giuridiche ⇒ di paesi terzi ⇐ pertinenti in ordine alle questioni ⊗ di cui alle lettere da a) a j) ⊗ ~~esposte sopra~~;

~~informazioni trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido.~~

↓ nuovo

3. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione coordinano tra loro e con i portatori di interessi pertinenti le loro attività di rafforzamento delle capacità destinate alle autorità e ad altri portatori di interessi nei paesi terzi.

↓ 377/2004 (adattato)

⇒ nuovo

43. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ~~sono altresì abilitati a~~ ⊗ possono ⊗ fornire assistenza per:

(a) accertare l'identità dei cittadini di paesi terzi ⇒ il cui soggiorno è irregolare ⇐ e facilitare il loro rimpatrio/ritorno ⊗ in conformità della direttiva 2008/115/CE ⊗ ~~nel paese d'origine~~;

↓ nuovo

(b) confermare l'identità e facilitare il reinsediamento delle persone che necessitano di protezione internazionale nell'Unione;

(c) confermare l'identità e facilitare l'attuazione delle misure dell'Unione per l'ammissione degli immigrati legali.

↓ 377/2004 (adattato)
⇒ nuovo

54. ~~Gli Stati membri provvedono affinché i~~ funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ~~assolvono~~ i loro compiti nell'ambito delle loro responsabilità e nel rispetto delle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nel diritto dell'Unione e nelle ~~rispettive~~ legislazioni nazionali e negli accordi o nelle intese eventualmente conclusi con i paesi ~~ospitanti~~ ⇒ terzi ⇐ o con le organizzazioni internazionali.

Articolo ~~43~~

Comunicazione dell'invio di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

1. Gli Stati membri ⇒, la Commissione e le agenzie dell'Unione ⇐ comunicano ~~sistematicamente e senza indugio agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione i distacchi da essi disposti di~~ ⇒ al comitato direttivo i loro piani di invio di ⇐ funzionari ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione, nonché una descrizione dei loro compiti ⇒ e la durata del loro invio ⇐.
- ~~2. Ciascuno Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri le sue intenzioni riguardo al distacco di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi, in modo che gli altri Stati membri possano esprimere un interesse a concludere un accordo di cooperazione con lo Stato membro interessato per quanto riguarda tale distacco, così come stabilito nell'articolo 5.~~

↓ 493/2011 articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
⇒ nuovo

23. Le informazioni di cui ~~ai~~ paragrafi ~~1 e 2~~ sono pubblicate sulla ⇒ piattaforma sicura per lo scambio di informazioni online di cui all'articolo 9 ⇐ ~~rete web sicura di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri istituita con decisione 2005/267/CE del Consiglio³³ (ICONet), nella sezione dedicata alle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. La Commissione trasmette inoltre tali informazioni al Consiglio.~~

↓ 377/2004 (adattato)

Articolo ~~54~~

Comunicazione dell'invio di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

1. ~~Gli Stati membri provvedono affinché i loro~~ funzionari ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione ~~distaccati~~ inviati nello stesso paese terzo o nella stessa regione costituiscono ~~tra loro~~ reti locali o regionali di cooperazione.

³³ ~~GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.~~

Nell'ambito di tali reti, ~~gli~~ funzionari ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in particolare:

(a) si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario;

↓ 493/2011 articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
⇒ nuovo

(b) scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite ⇒ la piattaforma sicura per lo scambio di informazioni online di cui all'articolo 9 ⇐ ICONet;

(c) scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione da parte dei richiedenti asilo;

↓ 377/2004 (adattato)
⇒ nuovo

(d) se opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali;

(e) partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti;

(f) organizzano, se del caso, sessioni d'informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese ospitante ⇒ terzo ⇐;

(g) adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio, ~~alle autorità competenti degli Stati membri di invio~~;

~~contribuiscono alla redazione di relazioni biennali sulle loro attività comuni, elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1,~~

(h) stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese ospitante ⇒ terzo ⇐ e nei paesi terzi limitrofi.

↓ nuovo

2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati dalla Commissione coordinano le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui la Commissione non invia funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, il coordinamento della rete è svolto da un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione, come concordato dai membri della rete.

3. Il comitato direttivo è informato della nomina dei coordinatori di rete da parte del coordinatore.

↓ 493/2011 articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

~~2. I rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea~~

~~(Frontex), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio³⁴ possono partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione; tuttavia, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le riunioni possono tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.~~

↓ 493/2011 articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

~~3. Spetta allo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea prendere l'iniziativa di organizzare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza. Queste riunioni possono essere organizzate anche su iniziativa di altri Stati membri.~~

↓ 377/2004 (adattato)

Articolo ~~65~~

☒ Invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ☒

1. Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che ~~gli~~ funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ~~distaccati~~ ☒ inviati ☒ in un paese terzo o presso una organizzazione internazionale da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro o altri Stati membri.
2. Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro funzionari ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione si ripartiscano taluni compiti tra loro.

↓ nuovo

3. Se due o più Stati membri hanno inviato congiuntamente un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione, tali Stati membri possono beneficiare di un sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 7

Comitato direttivo

1. È istituito un comitato direttivo per la rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (il «comitato direttivo»).
2. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione, un rappresentante dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, un rappresentante di Europol e un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. I membri del comitato direttivo sono nominati in base alla loro esperienza e competenza nella gestione di reti di funzionari di collegamento.

³⁴ ~~GUL 349 del 25.11.2004, pag. 1.~~

3. I rappresentanti dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen partecipano al comitato direttivo in qualità di osservatori.
4. Esperti, rappresentanti delle autorità nazionali, delle organizzazioni internazionali e di istituzioni, organismi, uffici e agenzie competenti dell'Unione che non sono membri del comitato direttivo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.
5. Il comitato direttivo è presieduto dalla Commissione. Il presidente:
 - (a) assicura la continuità e organizza i lavori del comitato direttivo, compresi il sostegno alla preparazione del programma di lavoro biennale e della relazione biennale sulle attività;
 - (b) provvede a che le attività collettive concordate dal comitato direttivo siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture pertinenti dell'Unione e riflettano le priorità dell'Unione nel settore della migrazione;
 - (c) convoca le riunioni del comitato direttivo.Per conseguire gli obiettivi del comitato direttivo, il presidente è assistito da un segretariato.
6. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

Articolo 8

Compiti del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del presidente, entro tre mesi dalla sua prima riunione. Il regolamento interno stabilisce le modalità di voto.
2. In considerazione delle priorità dell'Unione nel settore dell'immigrazione e nell'ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, come definiti nel presente regolamento, il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
 - (a) stabilire le priorità e le attività mediante l'adozione di un programma di lavoro biennale e l'indicazione delle risorse necessarie per sostenere tale attività;
 - (b) riesaminare l'attuazione delle attività definite nel programma di lavoro biennale, la nomina dei coordinatori della rete e i progressi realizzati dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione nella loro cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi;
 - (c) adottare la relazione biennale sulle attività;
 - (d) aggiornare l'elenco degli invii di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione prima di ciascuna riunione del comitato direttivo;
 - (e) individuare le lacune negli invii e raccomandare l'invio di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.
3. In considerazione delle esigenze operative dell'Unione nel settore dell'immigrazione e nell'ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati

dell'immigrazione, come definiti nel presente regolamento, il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- (a) concordare compiti ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione;
- (b) monitorare la disponibilità di informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e le agenzie dell'Unione, e formulare raccomandazioni per le azioni eventualmente necessarie;
- (c) sostenere lo sviluppo delle competenze dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, anche mediante la definizione di programmi comuni di formazione, attività di formazione propedeutiche all'invio e l'organizzazione di seminari congiunti su temi di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- (d) assicurare che le informazioni siano scambiate tramite la piattaforma online per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 9.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono ricevere il sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 9

Piattaforma per lo scambio di informazioni

1. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e i membri del comitato direttivo provvedono a che tutte le informazioni e le statistiche siano caricate e scambiate tramite la piattaforma online per lo scambio di informazioni creata e gestita dalla Commissione. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:
 - (a) le relazioni e i documenti pertinenti, i prodotti analitici nel settore dell'immigrazione, in particolare le informazioni sui paesi o regioni in cui sono inviati i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione;
 - (b) i programmi di lavoro biennali, le relazioni di attività biennali e i risultati delle attività e dei compiti ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3;
 - (c) l'elenco aggiornato dei membri del comitato direttivo;
 - (d) l'elenco aggiornato dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi, corredato di nominativi, sedi, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
 - (e) altri documenti pertinenti relativi alle attività e alle decisioni del comitato direttivo.
2. Con l'eccezione dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), le informazioni scambiate attraverso la piattaforma non contengono dati personali né link che consentano un accesso diretto o indiretto a quei dati. L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), è limitato ai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e ai membri del comitato direttivo ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Trattamento di dati personali

1. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione svolgono i propri compiti nel rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela dei dati personali, come previsto dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali e negli accordi internazionali conclusi con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione possono trattare dati personali ai fini dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4. I dati personali sono cancellati dopo il completamento del compito.
3. I dati personali trattati a norma del paragrafo 2 possono includere:
 - (a) dati biometrici o dati biografici se necessari per confermare l'identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati elementi di prova o elementi di prova prima facie della cittadinanza;
 - (b) elenchi di passeggeri dei voli di rimpatrio verso paesi terzi;
 - (c) dati biometrici o dati biografici per confermare l'identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini dell'ammissione alla migrazione legale e del reinsediamento di cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale.
4. Il trasferimento di dati personali da parte di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ai sensi del presente articolo ai paesi terzi e a organizzazioni internazionali è effettuato conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679, o alle disposizioni nazionali di recepimento del capo V della direttiva (UE) 2016/680.

↓ 493/2011 articolo 1, paragrafo 3

Articolo 6

- ~~1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato membro non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, lo Stato membro facente funzione di presidenza redige per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al termine di ogni semestre, una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi e/o regioni specifici di particolare interesse per l'Unione, nonché sulla situazione in tali paesi e/o regioni in materie inerenti all'immigrazione illegale tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compresi i diritti umani. La selezione, in seguito a una consultazione degli Stati membri e della Commissione, dei paesi e/o delle regioni di particolare interesse per l'Unione si basa su indicatori obiettivi di migrazione, ad esempio statistiche sull'immigrazione illegale, analisi dei rischi e altre informazioni o relazioni pertinenti preparate da Frontex e dall'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e tiene conto della politica globale di relazioni esterne dell'Unione.~~
- ~~2. Le relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 sono redatte conformemente al modello stabilito con decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento~~

~~incaricati dell'immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione illegale³⁵, e indicano i criteri di selezione applicati.~~

~~3. Sulla base delle relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1, tenuto conto, se del caso, degli aspetti relativi ai diritti umani, la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un resoconto fattuale sullo sviluppo delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione corredato, se del caso, di raccomandazioni.~~

↓ 377/2004 (adattato)

Articolo ~~11~~7

⊗ **Cooperazione consolare** ⊗

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale contenute ~~nell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria~~ ⊗ nel regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ⊗.

↓ nuovo

Articolo 12

Rendicontazione

1. Cinque anni dopo la data di adozione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione sull'applicazione del regolamento.

↓

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 377/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato I.

↓ 377/2004 (adattato)

Articolo ~~14~~8

⊗ **Entrata in vigore** ⊗

Il presente regolamento entra in vigore il ~~5 gennaio 2004~~ ⊗ ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⊗.

³⁵ ~~GU L 264 dell'8.10.2005, pag 8.~~

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ~~al trattato che istituisce la Comunità europea~~ ☒ ai trattati ☒ .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione)

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³⁶

Il settore interessato è quello della migrazione, più specificamente la politica volta a ridurre gli incentivi all'immigrazione irregolare e a combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁷
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Verso una nuova politica della migrazione

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1.1

Ridurre gli incentivi all'immigrazione irregolare

Attività ABM/ABB interessate

Proposta di revisione del regolamento sui funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

³⁶ ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

³⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta, quando sarà adottata e debitamente applicata, dovrebbe permettere di ottimizzare il ricorso ai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO), compresi quelli della Commissione e delle agenzie dell'Unione, inviati nei paesi terzi per realizzare efficacemente le priorità dell'UE di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera ad essa collegata, segnatamente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, facilitare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione, contribuire a una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e sostenere la gestione dell'immigrazione legale, anche nei settori della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza intraprese dagli Stati membri e dall'Unione.

I risultati specifici previsti sono i seguenti:

risultato n. 1: intensificare la cooperazione operativa tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nelle stesse aree di paesi terzi;

risultato n. 2: istituire un comitato direttivo per assicurare un coordinamento sistematico e strutturato dei compiti e dei ruoli dei funzionari di collegamento tra Stati membri, Commissione e agenzie dell'Unione;

risultato n. 3: permettere l'invio di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione da parte della Commissione.

Si calcola che il costo totale dell'attuazione della presente proposta ammonti a 17,3 milioni di EUR su un periodo di 9 anni, a cominciare dal 2019, di cui circa 1,6 milioni di EUR per sostenere il funzionamento del comitato direttivo, 12 milioni di EUR per lo svolgimento delle attività della rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e circa 3,5 milioni di EUR per le operazioni dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati dalla Commissione. Tuttavia, la data d'inizio effettiva dell'attuazione della proposta dipenderà dal completamento del processo di adozione da parte dei colegislatori.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Per valutare i progressi conseguiti dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO) occorrono i seguenti indicatori:

numero di prodotti analitici comuni elaborati dalle reti ILO;

numero di invii congiunti di ILO cofinanziati dal bilancio dell'UE;

miglioramento dello scambio di informazioni tra le reti ILO e le agenzie dell'UE.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Il comitato direttivo per le reti di funzionari di collegamento dovrebbe essere istituito quanto prima possibile. Entro tre mesi dalla prima convocazione, il comitato dovrebbe definire il suo regolamento interno.

Dal momento dell'istituzione, il comitato direttivo dovrebbe riunirsi almeno due volte l'anno per disciplinare una rete europea di funzionari di collegamento incaricati

dell'immigrazione, in particolare definendo le priorità e le attività in un programma di lavoro biennale e monitorandone l'attuazione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Scopo della revisione del regolamento (CE) n. 377/2004 è migliorare la cooperazione e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi quelli della Commissione e delle agenzie dell'Unione, inviati nei paesi terzi per attuare più efficacemente le priorità dell'UE in termini di prevenzione e lotta all'immigrazione irregolare, facilitazione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e sostegno alla gestione dell'immigrazione legale. La revisione intende inoltre rafforzare le norme che disciplinano la condivisione di informazioni strategiche con le agenzie dell'Unione, rendendola un processo bidirezionale e facendo sì che gli ILO degli Stati membri accedano in maniera più sistematica ai prodotti analitici delle agenzie e siano ulteriormente assistiti nello svolgimento dei loro compiti in loco. La proposta intende intensificare la cooperazione sia nella gestione delle reti, sia a livello operativo regionale, tra gli ILO inviati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell'Unione. Produce inoltre vantaggi maggiori per l'Unione rispetto alle iniziative intraprese unicamente a livello degli Stati membri, dotando l'Unione di strumenti migliori per orientare i suoi interventi e le sue risposte ai rischi e ai problemi comuni alle frontiere esterne.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Lo strumento giuridico vigente non prevede un sostegno amministrativo e operativo alle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, né una funzione di comitato direttivo.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è compatibile con le priorità dell'Unione in materia di migrazione e permette di finanziare interventi volti a potenziare la gestione della migrazione, ridurre i flussi migratori irregolari, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere la gestione integrata delle frontiere, anche nel contesto di una gestione europea integrata delle frontiere basata sul modello dell'accesso a quattro livelli e sul sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir).

Vi sono inoltre chiare complementarità e sinergie potenziali con le nuove funzioni dei funzionari di collegamento europei istituite dopo l'adozione del regolamento, quali:

- i funzionari di collegamento europei per la migrazione (EMLO) distaccati presso delegazioni dell'UE per intensificare il coordinamento e aumentare al massimo l'effetto dell'azione dell'UE sulla migrazione nei paesi terzi e per rafforzare la partecipazione dei paesi terzi strategici di origine e di transito all'intero spettro delle questioni migratorie;

- i funzionari di collegamento europei per il rimpatrio (EURLO), inviati presso le missioni diplomatiche degli Stati membri per rappresentare gli interessi dell'Unione in materia di rimpatrio, verificando l'identità dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, sostenendo lo sviluppo di capacità nel settore del rimpatrio, sostenendo l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e favorendo la reintegrazione e l'assistenza successiva all'arrivo;

- i funzionari di collegamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera inviati presso le delegazioni dell'UE per cooperare con i paesi terzi alle frontiere esterne dell'Unione, sviluppando e mantenendo una cooperazione operativa bilaterale con il paese ospitante, progettando ed elaborando valutazioni sul campo e sostenendo l'attuazione dei progetti dell'Agenzia.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste³⁸

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

³⁸

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il presidente è responsabile dell'effettivo funzionamento del comitato direttivo per la rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Spetta al comitato direttivo definire le priorità e le attività sotto forma di programmi di lavoro biennali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati della rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e la preparazione di relazioni annuali sull'attuazione del programma di lavoro.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi sono di due tipi: in primo luogo relativi all'invio dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione da parte della Commissione e in secondo luogo relativi all'attuazione delle misure di sostegno per la rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione previste dal regolamento, segnatamente il sostegno alle reti di ILO e l'appalto di un fornitore di servizi esterno per le funzioni di segretariato del comitato direttivo. Per quest'ultimo possono presentarsi i seguenti rischi:

1. che nessun candidato adeguato si presenti alla Commissione per i posti di esperto nazionale distaccato che dovranno occupare i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione;
2. che gli Stati membri non presentino una proposta di elevata qualità e/o non assegnino risorse sufficienti per gestire e attuare il sostegno al programma per le reti ILO;
3. che non sia presentata una proposta adeguata in seguito all'invito pubblico a presentare proposte relativo al prestatore di servizi per il segretariato del comitato direttivo.

Tali rischi saranno attenuati se gli Stati membri parteciperanno fin dall'inizio al processo confermando il loro interesse e assegnando progetti in base a criteri di qualità rigorosi, verificando i riferimenti dei contraenti e mantenendo stretti rapporti con questi ultimi.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Il monitoraggio amministrativo degli appalti e dei pagamenti sarà affidato al servizio competente della Commissione. In ogni fase del ciclo di progetto i servizi competenti della Commissione effettueranno dei controlli sulle azioni finanziate a norma della decisione. I controlli terranno conto degli obblighi contrattuali, nonché dei principi dell'analisi costo/efficacia e di una sana gestione finanziaria.

Inoltre, gli accordi o i contratti conclusi conformemente al presente regolamento prevedono espressamente un monitoraggio della spesa autorizzata nel quadro dei progetti/programmi, l'adeguata attuazione delle attività e un controllo finanziario della Commissione, incluso l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), e audit della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Non è fornita alcuna stima giacché il controllo e la riduzione dei rischi sono un compito intrinseco della struttura di governance del progetto.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode e le irregolarità sono parte integrante del presente regolamento.

Sarà rivolta particolare attenzione alla natura delle spese (ammissibilità delle spese), al rispetto dei bilanci (spesa effettiva) e alla verifica delle informazioni e della documentazione pertinente (prove delle spese sostenute).

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non-diss. ³⁹ .	di paesi EFTA ⁴⁰	di paesi candidati ⁴¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero 3 Rubrica Sicurezza e cittadinanza	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Ex linea ISF-Frontiere (18.020101) del QFP 2014-2020	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

³⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il [foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	3 - Rubrica Sicurezza e cittadinanza
---	--------	--------------------------------------

DG: HOME			Anno 2019 ⁴²	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
• Stanziamenti operativi*												
Linea ISF-Frontiere (18.020101) del QFP 2014-2020	Impegni	(1)	0,360	0,500	4,500		5,000			3,500		13,860
	Pagamenti	(2)	0,180	0,430	2,500	2,250	2,500	2,500	-	1,750	1,750	13,860
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)										
	Pagamenti	(2 a)										
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴³ **												
Linea per le spese di sostegno per la linea ISF-Frontiere (18.010401) del QFP 2014-2020		(3)			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3,500
TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME	Impegni	=1 +1 a +3	0,360	0,500	4,500	0,500	5,000	0,500	0,500	0,500	4,000	17,360
	Pagamenti	=2 +2 a +3	0,180	0,430	2,750	2,750	3,000	3,000	0,550	2,300	2,400	17,360

⁴² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁴³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)										
	Pagamenti	(5)										
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)										
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,360	0,500	4,500	0,500	5,000	0,500	0,500	0,500	4,000	17,360
	Pagamenti	=5+ 6	0,180	0,430	2,750	2,750	3,000	3,000	0,550	2,300	2,400	17,360

* la linea di bilancio operativa coprirà le attività della rete europea ILO e il funzionamento del comitato direttivo

** la linea di bilancio relativa al sostegno coprirà i costi per l'invio degli ILO da parte della Commissione

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)										
	Pagamenti	(5)										
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)										
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	0,360	0,500	4,500	0,500	5,000	0,500	0,500	0,500	4,000	17,360
	Pagamenti	=5+ 6	0,180	0,430	2,750	2,750	3,000	3,000	0,550	2,300	2,400	17,360

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>									
		Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)									
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019 ⁴⁴	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,360	0,500	4,500	0,500	5,000	0,500	0,500	0,500	4,000	17,360
	Pagamenti	0,180	0,430	2,750	2,750	3,000	3,000	0,550	2,300	2,400	17,360

⁴⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo ⁴⁶	Costo medio	Anno 2019 ⁴⁵		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		TOTALE
			z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1⁴⁷																					
- Risultato 1	Sostegno alla rete	Sovvenzione	1	0,200	1	0,500	1	4,000			1	4,500					1	3,000			12,200
- Risultato 1	Fornitore di servizi per il comitato direttivo	Appalto	1	0,160			1	0,500			1	0,500					1	0,500			1,660
- Risultato 1	ILO distaccati		1				1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	3,500
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				0,360		0,500		5,000		0,500		5,500		0,500		0,500		4,000		0,500	17,360
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																					
- Risultato																					
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																					
COSTO TOTALE				0,360		0,500		6,640		1,640		6,640		1,640		1,640		5,140		1,640	25,340

⁴⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁴⁶ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁴⁷ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁴⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5⁴⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁴⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁴⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ⁵¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

⁵⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

⁵¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamanti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵²					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3			
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con “destinazione specifica”, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁵²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.